



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 dicembre 2023  
(OR. en)

16083/23  
PV CONS 60  
SOC 832  
EMPL 597  
SAN 706  
CONSOM 433

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
(Occupazione, politica sociale, salute e consumatori)  
27 e 28 novembre 2023

## SESSIONE DI LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2023

### 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15633/1/23 REV 1.

### 2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 15713/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 15714/23

### Pesca


1. **Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**  15160/23  
PE-CONS 58/23  
PECHE

*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte prima, del 22.11.2023

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).


### Telecomunicazioni

2. **Regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (regolamento sui dati)**  15447/23  
PE-CONS 49/23  
TELECOM


*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte prima, del 22.11.2023


Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

3. **Revisione del regolamento sui depositari centrali (CSDR)**  15215/23 + ADD 1  
*Adozione dell'atto legislativo* PE-CONS 47/23  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.11.2023 EF


Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

4. **Regolamento che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP)**  15191/1/23 REV 1  
*Adozione dell'atto legislativo* + REV 1 ADD 1  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.11.2023 PE-CONS 42/23  
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

5. **Direttiva omnibus modificativa relativa al punto di accesso unico europeo (ESAP)**  15192/2/23 REV 2  
*Adozione dell'atto legislativo* + REV 2 ADD 1  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.11.2023 PE-CONS 43/23  
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articoli 50, 53, 62 e 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

6. **Regolamento omnibus modificativo relativo al punto di accesso unico europeo (ESAP)**  15193/1/23 REV 1  
*Adozione dell'atto legislativo* + REV 1 ADD 1  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.11.2023 PE-CONS 44/23  
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

## Attività non legislative

3. **Semestre europeo 2024: Contrattazione collettiva verde** ☐ 15151/23  
*Dibattito orientativo*
- a) **Analisi annuale della crescita sostenibile 2024, relazione sul meccanismo di allerta, progetto di relazione comune sull'occupazione e progetto di raccomandazione sulla politica economica della zona euro** ☐ 15627/23  
15628/23  
15438/23 + ADD 1  
15630/23  
*Presentazione da parte della Commissione*

In seguito alla presentazione, da parte della Commissione, del pacchetto d'autunno, il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sul tema "Semestre europeo 2024: Contrattazione collettiva verde" sulla base di una nota orientativa della presidenza, che figura nel documento 15151/23.

- b) **Messaggi chiave dell'EMCO e del CPS sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica** ☐ 15439/23 + ADD 1  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato i messaggi chiave sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, che figurano nel documento 15439/23.

4. **Conclusioni sulla democrazia sul luogo di lavoro** ☐ 15162/23 +  
15162/1/23 REV 1  
(hu)  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni del Consiglio dal titolo "Più democrazia sul luogo di lavoro e contrattazione collettiva verde per il lavoro dignitoso e una crescita sostenibile e inclusiva", che figurano nel documento 15162/23.


5. **Conclusioni sulla transizione dei sistemi di assistenza** ☐ 15421/23  
+ ADD 1-2  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni del Consiglio sulla transizione dei sistemi di assistenza lungo tutto l'arco della vita verso modelli di sostegno olistici, incentrati sulla persona e basati sulla comunità, con una prospettiva di genere, che figurano nel documento 15421/1/23 REV 1.

Le dichiarazioni di Ungheria e Polonia figurano nell'allegato del presente processo verbale.

## Deliberazioni legislative


(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**  15782/23 + ADD 1  
*Orientamento generale*


Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, che figura nel documento 15782/23.

Una dichiarazione della Germania figura nell'allegato del presente processo verbale.

## Attività non legislative



7. **Conclusioni sulla relazione speciale n. 20/2023 della Corte dei conti europea intitolata "Sostegno alle persone con disabilità"**  15364/23  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla relazione speciale n. 20/2023 della Corte dei conti europea intitolata "Sostegno alle persone con disabilità", che figurano nel documento summenzionato.

8. **Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025**  15471/23  
*Dibattito orientativo*

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla base della nota di indirizzo di cui al documento summenzionato.

## Varie

9. a) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**  
- i) **Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali** 14450/21  
*Informazioni fornite dalla presidenza*


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito ai negoziati in corso con il Parlamento europeo.

- ii) **Direttiva che modifica le direttive 98/24/CE e 2004/37/CE per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati** 6417/23 + ADD 1  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito ai negoziati in corso con il Parlamento europeo.

- b) **Conferenze della presidenza**  15660/23  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle conferenze della presidenza.

- c) **Anno europeo delle competenze**  15428/23  
*Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione in merito all'anno europeo delle competenze.

- d) **Attuali proposte legislative (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**  

**Regolamento relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni** 5588/23 + ADD 1  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito allo stato dei lavori sul regolamento relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.

- e) **Conferenze della presidenza**  15660/23  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle conferenze della presidenza.

**f) Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

- i) Direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 19)** [S][C] 15899/22  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito allo stato dei lavori sulla direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 19).

- ii) Direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 157)** [1][C] 15902/22 + COR 1  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito allo stato dei lavori sulla direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 157).

**g) Attività della Presidenza:** [2]

- i) riunione informale dei ministri per le Pari opportunità sulla violenza contro le donne** 15660/23
- ii) conferenze della presidenza** 15660/23  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle attività della presidenza.

**Attività non legislative**

**10. Investimenti sociali** ☐ 15415/23 + COR 1  
*Dibattito orientativo*

**a) Investimenti sociali e regole di bilancio dell'UE** ☐ 15415/23 + COR 1  
*Presentazione da parte della presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito agli investimenti sociali e alle regole di bilancio dell'UE e ha svolto un dibattito orientativo sugli investimenti sociali sulla scorta della nota di indirizzo della presidenza che figura nei documenti summenzionati.

**b) Parere dell'EMCO e del CPS sugli investimenti sociali** ☐ 15418/2/23 REV 2  
+ REV 2 COR 1  
(it)  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato il parere del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale sugli investimenti sociali, che figura nel documento 15418/2/23 REV 2.

Le dichiarazioni di Estonia, Ungheria e Romania e una dichiarazione comune di Spagna, Belgio e Ungheria figurano nell'allegato del presente processo verbale.

**11. Conclusioni sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale** ☐ 14655/23  
+ COR 1 (hu)  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale per facilitare l'esercizio dei diritti in materia di sicurezza sociale nell'UE e ridurre l'onere amministrativo, che figurano nel documento 14655/23.

## Varie

12. a) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**



**Revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (883/04 e 987/09)**  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

15642/16  
+ ADD 1 REV 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito allo stato dei lavori sulla revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (883/04 e 987/09).

- b) **Conferenze della presidenza**  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

15660/23

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle conferenze della presidenza.

- c) **Ucraina: sviluppi recenti**  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

15704/23

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito agli sviluppi recenti riguardanti l'Ucraina.

- d) **Pacchetto sulla mobilità delle competenze e dei talenti**  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

15701/23  
15550/23 + ADD 1  
15620/23 + ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito al pacchetto sulla mobilità delle competenze e dei talenti.

e) **Programma di lavoro della Commissione 2024**  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

13917/23 + ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito al programma di lavoro della Commissione 2024.

f) **Programma di lavoro della presidenza entrante**  
*Informazioni fornite dalla delegazione belga*

- 
- Prima lettura
  - Procedura legislativa speciale
  - Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
  - Punto basato su una proposta della Commissione
-

**Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 15633/1/23 REV 1**

**Punto 5 dell'elenco dei punti "B":**      **Conclusioni sulla transizione dei sistemi di assistenza**  
*Approvazione*

**DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nelle *conclusioni del Consiglio sulla transizione dei sistemi di assistenza lungo tutto l'arco della vita verso modelli di sostegno olistici, incentrati sulla persona e basati sulla comunità, con una prospettiva di genere*.

L'Ungheria dichiara inoltre che la comunicazione della Commissione sulla "strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea" citata nelle *conclusioni del Consiglio sulla transizione dei sistemi di assistenza lungo tutto l'arco della vita verso modelli di sostegno olistici, incentrati sulla persona e basati sulla comunità, con una prospettiva di genere* dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."

**DICHIARAZIONE DELLA POLONIA**

"La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà l'espressione inglese "gender equality" [parità di genere] come "parità tra donne e uomini" e altre espressioni facenti riferimento al termine "gender" [genere] nel senso di "sex" [sesso] conformemente all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8, all'articolo 153, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

**Punto 6 dell'elenco dei punti "B":**

**Direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**  
*Orientamento generale*

**DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA**

"La Germania è determinata a mantenere bassi i costi della carta europea della disabilità. In base alla propria esperienza con la carta tedesca della disabilità, la Germania non rileva alcun rischio particolare di abuso che sia tale da giustificare sforzi tecnici e misure di sicurezza importanti per la carta europea della disabilità. Questo dovrebbe essere tenuto in considerazione nel corso di ulteriori negoziati e al momento dell'adozione dei necessari atti di esecuzione. In particolare, non dovrebbe essere reso obbligatorio l'uso di ologrammi, chip o elementi simili, che aumenterebbe il costo di produzione delle carte.

In Germania le persone non vedenti hanno il diritto di ricevere, inoltre, un contrassegno europeo di parcheggio. Per consentire alle persone non vedenti di utilizzare il contrassegno europeo di parcheggio, nel corso di ulteriori negoziati la Germania sosterrà l'uso di iscrizioni in Braille sul contrassegno europeo di parcheggio affinché le persone con disabilità visiva possano distinguerlo da altre carte."

**Punto 10, lettera b), dell'elenco dei punti "B":**

**Investimenti sociali**

**b) Parere dell'EMCO e del CPS sugli investimenti sociali**

*Approvazione*

**DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA**

"L'Estonia sostiene pienamente l'impegno ad aumentare la visibilità della dimensione sociale nel semestre europeo. Apprezziamo inoltre tutto il lavoro tecnico svolto congiuntamente dal comitato per la protezione sociale e dal comitato per l'occupazione al fine di garantire che l'importante ruolo del Consiglio EPSCO continui e sia rafforzato nel processo del semestre europeo in futuro.

Tuttavia, l'approvazione del parere congiunto non rispecchia alcun impegno o sostegno politico dell'Estonia per quanto riguarda il valore aggiunto del quadro di convergenza sociale o la sua integrazione nel processo del semestre europeo. Inoltre, tutte le decisioni riguardanti il semestre europeo o gli investimenti sociali e il loro collegamento con le regole di bilancio dell'UE dovrebbero essere discusse insieme ai ministri ECOFIN."

**DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"L'Ungheria è fermamente convinta del fatto che gli investimenti sociali costituiscano un notevole valore aggiunto per le politiche sociali ed economiche nazionali, che devono essere adeguatamente valutate. Di conseguenza, accogliamo con favore il lavoro svolto in seno al comitato per l'occupazione (EMCO) e al comitato per la protezione sociale (CPS) e siamo convinti che il loro parere congiunto sugli investimenti sociali costituirà certamente un prezioso contributo agli scambi tra gli Stati membri su questo tema.

Nonostante il merito del parere congiunto, l'Ungheria esprime preoccupazione per quanto concerne la procedura sottostante e taluni messaggi del documento.

Le discussioni in sede di EMCO e CPS si sono svolte in modo accelerato. Da un lato, ciò non ha consentito una riflessione sostanziale commisurata alla complessità dell'argomento e, dall'altro, ha portato a un parere che non tiene conto delle opinioni e degli approcci ampiamente divergenti degli Stati membri. A nostro avviso, il documento non è sufficientemente equilibrato, e pertanto la titolarità dell'Ungheria potrebbe non essere pienamente garantita.

L'Ungheria ritiene che il parere congiunto non dovrebbe fare riferimento al riesame della governance economica in corso né interferire con esso per evitare di alterarne i risultati. L'Ungheria esprime inoltre preoccupazione per il riferimento al quadro di convergenza sociale, che non è stato precedentemente concordato ad alcun livello, e anche la sua metodologia e il suo valore aggiunto sono stati discussi. Prendiamo atto con rammarico che il progetto di relazione comune sull'occupazione recentemente pubblicato nell'ambito del pacchetto d'autunno del semestre europeo 2024 applica già il quadro di convergenza sociale per valutare i risultati degli Stati membri in relazione alla convergenza sociale verso l'alto. Ciononostante, i punti 3, 8 e 10 del parere congiunto contengono elementi che non prendono in considerazione le sensibilità dell'Ungheria.

Data l'importanza degli investimenti sociali e al fine di garantire il proseguimento dei lavori al riguardo, l'Ungheria non si oppone all'approvazione del parere congiunto. Al tempo stesso, la nostra approvazione non implica né un impegno politico a favore del quadro di convergenza sociale, né la sua eventuale integrazione nel semestre europeo."

#### **DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA**

"La Romania mantiene riserve in merito ai riferimenti al quadro di convergenza sociale nel testo del parere congiunto e all'uso di tale strumento nel processo di sorveglianza multilaterale nell'ambito del ciclo del semestre europeo.

Continuiamo a ritenere che sia necessaria un'attenta analisi della misura in cui questo nuovo quadro migliorerebbe significativamente l'individuazione delle sfide relative alla convergenza sociale verso l'alto.

Preferiamo un approccio semplificato che eviti ulteriori oneri amministrativi ed eventuali sovrapposizioni con i meccanismi di monitoraggio o comunicazione esistenti a livello nazionale e dell'UE.

Alla luce di quanto precede, l'approvazione del parere in questione non rappresenta il nostro accordo sull'attuazione del quadro di convergenza sociale proposto nell'ambito del processo del semestre europeo."

#### **DICHIARAZIONE COMUNE DI SPAGNA, BELGIO E UNGHERIA**

"Il trio di presidenza – Spagna, Belgio e Ungheria – desidera ricordare che l'approvazione del parere congiunto in questione non implica un'approvazione formale del quadro di convergenza sociale in quanto tale. Le presidenze sottolineano inoltre che tale approvazione non implica un sostegno politico all'adozione del quadro di convergenza sociale."

## **Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 15714/23**

**Punto 3 dell'elenco dei punti "A":**      **Revisione del regolamento sui depositari centrali (CSDR)**  
*Adozione dell'atto legislativo*

### **DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA**

"La Repubblica ceca continua a sostenere l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di mercato. Abbiamo pertanto accolto con favore e sostenuto la proposta di revisione del regolamento sui depositari centrali (CSDR) in quanto dovrebbe snellire i requisiti normativi e fornire uno sgravio assolutamente necessario da oneri amministrativi rivelatisi superflui. In tale contesto, constatiamo con rammarico che il compromesso finale non ha realizzato il suo potenziale e non ha pienamente integrato il periodo di riesame di tre anni per la relazione di cui all'articolo 22. Riteniamo che un approccio più proporzionato sarebbe auspicabile e vantaggioso.

Abbiamo inoltre auspicato e compiuto uno sforzo sostanziale per quanto riguarda la possibilità di regolamento in contanti da parte dei CSD per le valute non nazionali, che potrebbe aprire ulteriori opportunità di sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali e un'ulteriore offerta di investimenti transfrontalieri. Tuttavia, il compromesso finale ha introdotto limitazioni sostanziali, che disincentiveranno i CSD che operano nel settore bancario a offrire i loro servizi bancari ad altri CSD, o addirittura impediranno loro di farlo. Pertanto, siamo spiacenti di constatare che, in ultima analisi, ciò svantaggerà ulteriormente i CSD più piccoli, che avranno un minore accesso al regolamento di titoli in valute diverse da quelle nazionali."

### **DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA**

"La Lettonia sostiene gli obiettivi del Refit del CSDR e accoglie con soddisfazione il lavoro svolto finora. Riconosciamo e apprezziamo gli sforzi compiuti da entrambe le presidenze, svedese e spagnola, per cercare possibili compromessi. Tuttavia, la Lettonia continua a nutrire preoccupazioni in merito all'attuale formulazione dell'articolo 54, paragrafo 4 bis, che potrebbe creare condizioni di disparità tra i CSD d'origine e ospitanti e che, a nostro avviso, è contraria all'obiettivo del Refit del CSDR di eliminare gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi CSD; pertanto non siamo nella posizione di sostenere il testo di compromesso finale.

L'attuale formulazione dell'articolo 54, paragrafo 4 bis, non consentirebbe a un CSD autorizzato a fornire servizi CSD di base tramite una succursale in un altro Stato membro la cui moneta è diversa da quella dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di regolare le operazioni in moneta di banca commerciale in una valuta del paese di origine. La Lettonia sottolinea che il regolamento in moneta di banca centrale mediante un conto aperto presso la banca centrale di un paese d'origine potrebbe non essere possibile per altri motivi che esulano dalla politica di accesso delle banche centrali e che possono esistere altre restrizioni tali da non consentire di effettuare il regolamento in moneta di banca centrale sui conti della banca centrale del paese di stabilimento del CSD.

La Lettonia desidera sottolineare che l'obiettivo del CSDR era quello di eliminare gli ostacoli alla concorrenza tra i CSD dell'UE. Tuttavia, l'attuale formulazione dell'articolo 54, paragrafo 4 bis, compromette tale obiettivo introducendo ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi CSD. Inoltre, crea condizioni di disparità nel caso di due CSD che prestano servizi nello stesso paese, uno come CSD nazionale e un altro come CSD transfrontaliero, poiché mentre il CSD nazionale sarebbe autorizzato a regolare le operazioni nella stessa valuta in moneta di banca commerciale, il CSD transfrontaliero non potrebbe farlo.

Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi del Refit del CSDR, la Lettonia desidera incoraggiare l'introduzione di modifiche al testo di compromesso del Refit del CSDR per garantire che esso non crei ostacoli che impediscano a un CSD che ha una succursale in un altro Stato membro e gestisce un sistema di regolamento dei titoli (SSS) disciplinato dalla legislazione dello Stato membro ospitante di regolare in valuta non nazionale per tale SSS in moneta di banca commerciale, laddove il regolamento in moneta di banca centrale non sia possibile."

**Punto 4 dell'elenco dei punti "A":**     **Regolamento che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP)**  
*Adozione dell'atto legislativo*

## **DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA**

"La Repubblica di Bulgaria riconosce il potenziale del punto di accesso unico europeo (ESAP) nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, al fine di rendere l'ESAP un successo, riteniamo importante garantire un approccio ben calibrato per quanto riguarda la creazione della piattaforma in termini di portata delle informazioni da fornire, tempi e costi. In quest'ottica, è importante includere nell'ESAP informazioni che siano pertinenti per gli investitori e per la cui pubblicazione i costi non superino i benefici.

A nostro avviso, alcune parti della proposta avrebbero beneficiato di ulteriori valutazioni e miglioramenti sulla base di una discussione approfondita atto per atto, al fine di evitare oneri e costi indebiti sia per i soggetti che per gli organismi di raccolta.

Esempi di tali parti sono le modifiche proposte nella direttiva omnibus relativa all'ESAP per quanto riguarda la direttiva contabile e la MiFID. Le modifiche della direttiva contabile impongono alle società non quotate un obbligo sproporzionato, vale a dire la pubblicazione di relazioni finanziarie nell'ESAP. Inoltre, le disposizioni comportano una duplicazione delle informazioni presentate dagli stessi soggetti: ad esempio, le società quotate dovrebbero presentare informazioni all'ESAP sulla base sia della direttiva sulla trasparenza che della direttiva contabile, eventualmente a due organismi di raccolta diversi, il che sarebbe in contrasto con il principio di "trasmettere i dati una volta sola" (*file only once*). Considerando la MiFID, i requisiti per le società quotate sui mercati di crescita per le PMI sarebbero controproducenti rispetto all'obiettivo di agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali.

Sosteniamo gli obiettivi dell'ESAP, ma riteniamo che alcuni aspetti della proposta avrebbero dovuto essere affrontati in modo più adeguato."

**Punto 5 dell'elenco  
dei punti "A":**

**Direttiva omnibus modificativa relativa al punto di accesso unico europeo (ESAP)**

*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA**

"La Repubblica di Bulgaria riconosce il potenziale del punto di accesso unico europeo (ESAP) nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, al fine di rendere l'ESAP un successo, riteniamo importante garantire un approccio ben calibrato per quanto riguarda la creazione della piattaforma in termini di portata delle informazioni da fornire, tempi e costi. In quest'ottica, è importante includere nell'ESAP informazioni che siano pertinenti per gli investitori e per la cui pubblicazione i costi non superino i benefici.

A nostro avviso, alcune parti della proposta avrebbero beneficiato di ulteriori valutazioni e miglioramenti sulla base di una discussione approfondita atto per atto, al fine di evitare oneri e costi indebiti sia per i soggetti che per gli organismi di raccolta.

Esempi di tali parti sono le modifiche proposte nella direttiva omnibus relativa all'ESAP per quanto riguarda la direttiva contabile e la MiFID. Le modifiche della direttiva contabile impongono alle società non quotate un obbligo sproporzionato, vale a dire la pubblicazione di relazioni finanziarie nell'ESAP. Inoltre, le disposizioni comportano una duplicazione delle informazioni presentate dagli stessi soggetti: ad esempio, le società quotate dovrebbero presentare informazioni all'ESAP sulla base sia della direttiva sulla trasparenza che della direttiva contabile, eventualmente a due organismi di raccolta diversi, il che sarebbe in contrasto con il principio di "trasmettere i dati una volta sola" (*file only once*). Considerando la MiFID, i requisiti per le società quotate sui mercati di crescita per le PMI sarebbero controproducenti rispetto all'obiettivo di agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali.

Sosteniamo gli obiettivi dell'ESAP, ma riteniamo che alcuni aspetti della proposta avrebbero dovuto essere affrontati in modo più adeguato."

**Punto 6 dell'elenco  
dei punti "A":**

**Regolamento omnibus modificativo relativo al punto di accesso unico europeo (ESAP)**

*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA**

"La Repubblica di Bulgaria riconosce il potenziale del punto di accesso unico europeo (ESAP) nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, al fine di rendere l'ESAP un successo, riteniamo importante garantire un approccio ben calibrato per quanto riguarda la creazione della piattaforma in termini di portata delle informazioni da fornire, tempi e costi. In quest'ottica, è importante includere nell'ESAP informazioni che siano pertinenti per gli investitori e per la cui pubblicazione i costi non superino i benefici.

A nostro avviso, alcune parti della proposta avrebbero beneficiato di ulteriori valutazioni e miglioramenti sulla base di una discussione approfondita atto per atto, al fine di evitare oneri e costi indebiti sia per i soggetti che per gli organismi di raccolta.

Esempi di tali parti sono le modifiche proposte nella direttiva omnibus relativa all'ESAP per quanto riguarda la direttiva contabile e la MiFID. Le modifiche della direttiva contabile impongono alle società non quotate un obbligo sproporzionato, vale a dire la pubblicazione di relazioni finanziarie nell'ESAP. Inoltre, le disposizioni comportano una duplicazione delle informazioni presentate dagli stessi soggetti: ad esempio, le società quotate dovrebbero presentare informazioni all'ESAP sulla base sia della direttiva sulla trasparenza che della direttiva contabile, eventualmente a due organismi di raccolta diversi, il che sarebbe in contrasto con il principio di "trasmettere i dati una volta sola" (*file only once*). Considerando la MiFID, i requisiti per le società quotate sui mercati di crescita per le PMI sarebbero controproducenti rispetto all'obiettivo di agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali.

Sosteniamo gli obiettivi dell'ESAP, ma riteniamo che alcuni aspetti della proposta avrebbero dovuto essere affrontati in modo più adeguato."

---